TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi. = Presentazione di disegni di legge per ispese straordinarie occorrenti al primo stabilimento di una scuola di applicazione per gl'ingegneri in Ferrara, di un istituto tecnico superiore in Milano, di un istituto clinico e scuole anatomiche all'Università di Napoli. = Congedi. = Presentazione di un disegno di legge dei deputati Crispi e Petruccelli. = Votazione a squittinio segreto, ed approvazione dei disegni di legge per l'attivazione di un nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio, e per l'abolizione della malleveria dei procuratori. = Comunicazione della nomina del signor Antonio Rabbini a regio commissario per la legge sul conquaglio dell'imposta fondiaria. = Convalidamento di due elezioni. = Incidente sull'opportunità della discussione del disegno di legge modificato, sull'arresto personale in materia civile e commerciale — Istanza e informazioni del presidente — Spiegazioni del relatore Mancini — Opposizioni dei deputati Melchiorre e D'Ondes-Reggio — Dopo deliberazione, si discute il progetto, del quale è chiusa la discussione generale - Emendamenti del deputato Michelini all'articolo 1°, non appoggiati - Emendamenti dei deputati Restelli e Sineo, oppugnati dal ministro guardasigilli Pisanelli, e dai deputati Di Cavour e Michelini, e appoggiati dal deputato Sanguinetti — Approvazione dell'articolo — Emendamento del deputato Camerini all'articolo 3, non appoggiato — Approvazione dell'articolo - Votazione ed approvazione dell'intero progetto. = Discussione preliminare del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Istanza d'ordine, e comunicazione di un contro-progetto del deputato Boggio, trasmesso alla Commissione — La discussione generale è rinviata a domani. = Comunicazione del rendiconto delle operazioni catastali delle antiche provincie di terraferma.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. GIGLIUCCI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato, e poi espone il seguente sunto di petizioni:

9681. La Giunta municipale di Varallo ricorre al Parlamento, perchè siano modificati alcuni punti del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

9682. La rappresentanza comunale del borgo di Castellone fa istanza, onde quel comune venga costituito a capoluogo d'un nuovo mandamento da aggregarsi al circondario di Crema.

9683. Guglielmetti Pietro da Meina, provincia di Novara, reclama contro l'illegale trapasso del suo figlio Carlo Ernesto dalla seconda alla prima categoria della leva militare del 1861.

9684. I sindaci di Castelletto-Merli e di Odalengo Piccolo fanno adesione a nome di quei comuni alla rappresentanza sporta dalla Giunta municipale di Casale Monferrato contro il progetto di perequazione dell'imposta fondiaria.

9685. Gl'impiegati della ricevitoria di Lanciano chiamano l'attenzione del Parlamento sulla dolorosa condizione in cui sarebbero posti dalla proposta riforma delle tesorerie, e chiedono di essere conservati od ammessi in altre amministrazioni dello Stato.

9686. Il comune di Magliano si associa alla petizione trasmessa dalla rappresentanza municipale di Bagno a Ripoli, in opposizione al progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

9687. Mazzarella Giuseppe, d'Aversa, domiciliato in Cassino, di decrepita età, chiede a tenor della legge che il suo figlio Francesco compreso nella recente leva gli sia restituito siccome unico sostegno della numerosa di lui famiglia.

9688. Cinquanta tra consiglieri, sacerdoti ed altri abitanti di Sant'Andrea, circondario di Gaeta, chiedono che quel villaggio, distaccato da Vallefredda, venga costituito a comune.

9689. I comuni del circondario di Tortona ricorrono contro il progetto di perequazione dell'imposta fondiaria.

9660. Il Consiglio comunale di Castelnovo, circondario di Garfagnana, mentre si lagna della negligenza delle guardie di pubblica sicurezza nel fare il loro dovere, chiede che la Camera, nel riformare la legge di pubblica sicurezza voglia esonerare i comuni dall'obbligo di concorrere alle retribuzioni di dette guardie.

9691. La vedova Giuseppina Ceseraniu, di Ploaghe, provincia di Sassari, reclama contro una violazione dell'articolo 95 della legge sulla leva fatta a danno del suo figlio maggiore, Pietro Pirastru, soldato nei cavalleggieri di Saluzzo, il quale doveva a termini del succitato articolo, venire congedato per la successiva incorporazione di suo fratello.

9692. La Giunta municipale di Mede fa istanza perchè il progettato aumento dell'imposta fondiaria venga preceduto dalla perequazione di tutti i terreni, accertando i diversi stati dell'attuale loro coltivazione e dotazione.

9693. Il municipio di Palazzuolo ricorre al Parlamento per poter occupare senz'obbligo d'indennità i i terreni che il monastero delle Domenicane di Marradi possiede lungo il fiume Senio, attraverso i quali occorre il passaggio della strada rotabile comunale che conduce nelle provincie dell'Emilia, strada la di cui costruzione andrà ben presto ad imprendersi.

9694. Le deputazioni provinciali di Modena e di Reggio inoltrano i loro reclami contro il progetto di legge intorno alla perequazione dell'imposta fondiaria.

9695. Le Giunte municipali d'Orta, Ameno, Armeno, Arola, Artò, Bolito, Cesana, Coiro, Isola San Giulio, Miasino, Nonio, Pella, Pettenasco e San Maurizio d'Ossaglio, provincia di Novara, ricorrono contro il proposto conguaglio dell'imposta fondiaria.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno presentati i seguenti omaggi: Il prefetto della provincia di Cuneo — Atti del Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1863, copie 6;

Il signor Millo Giacomo, da Genova — Opuscolo intitolato: Questione dello succhero per l'Italia, copie 240;

Il dottore Giuseppe Neri, direttore del regio manicomio di Lucca — Lettera al ministro dell'interno sull'ordinamento dei manicomi, una copia.

Il professore Silorata preside del regio liceo di Sinigaglia — Articolo estratto dal suo giornale Il monitore delle famiglie e delle scuole, intitolato: Il commendatore Matteucci e la pubblica istrusione, copie 60;

Il presidente della Commissione della pastorizia ed agricoltura in Sicilia — 3° e 4° fascicoli, vol. I, serie 3°, del giornale della suddetta Commissione;

L'avvocato Ernesto Achille, da Toledo - Ragiona-

mento circa tre sistemi di tassa sulla ricchezza mobile, copie 90;

Il ministro dell'istruzione pubblica — Primo volume del Vocabolario dell'Accademia della Crusca, una copia;

Il signor Pietro Borghini, provveditore del Monte pio di Livorno — Osservazioni sul riordinamento amministrativo del Monte pio suddetto, copie 3;

Il segretario della procura generale della Corte di cassazione di Napoli — Un fascicolo della Raccolta delle sorgenti del novello diritto pubblico interno ecclesiastico delle provincie napolitane, copie 10;

Conte Pompeo Gherardi, segretario e professore di storia nell'istituto di belle arti delle Marche in Urbino—Suo discorso letto nella solenne apertura dell'istituto medesimo, copie 10;

La Ditta fratelli Avondo — Opuscolo intitolato: L'industria della carta in Italia ed i suoi bisogni, copie 170;

Il professore Gerolamo Boccardo, da Genova — Suo seritto intitolato: La Banca d'Italia, risposta ad un opuscolo del signor Francesco Scoti, copie 350;

Professore Luigi Chierici — Lettera diretta al cavaliere dottore Galligo sopra alcuni fatti recenti compiutisi nel Ministero di pubblica istruzione, copie 4;

Il prefetto della provincia di Ravenna — Atti del Consiglio provinciale della Sessione ordinaria del 1863, copie 2;

Il presidente del real istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia — Fascicolo quinto del giornale pubblicato da quell'istituto, copie 10;

L'ingegnere Leale, giudice di Alessandria — Ragionamento sul progetto di legge per il conguaglio dell'imposta fondiaria, copie 350;

Il cavaliere Carlo Padiglione, da Napoli — Suo scritto intitolato: Atti generosi di un principe di Casa Savoia ricordati nella terza venuta in Napoli di Vittorio Emanuele II Re d'Italia, una copia.

TECCHIO. Presento alla Camera una petizione della città di Carmagnola, relativa al progetto di legge del conguaglio dell'imposta fondiaria.

Quantunque sia distribuita la relazione su quel progetto di legge e ne sia prossima la discussione, prego il signor presidente di commettere che questa petizione sia inviata alla Commissione, e nello stesso tempo ne siano distribuiti ai signori deputati gli esemplari a stampa che sono stati alla Camera trasmessi.

PRESIDENTE. Come è di diritto, sarà trasmessa alla Commissione; la distribuzione ai signori deputati n'è già cominciata e sarà condotta a termine.

MOLINARI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n. 9650. Con questa la Società del tiro a segno di Milano si rivolge al potere legislativo onde, in via d'urgenza, pigli delle determinazioni contro gli effetti del malaugurato decreto del 15 ottobre 1863 dell'onorevole ministro dell'interno.

Io non preoccuperò la discussione, ma debbo find'ora segnalare un fatto assai grave, ed è che quel decreto ha seriamente paralizzato, massimamente in

Lombardia, lo sviluppo dell'istituzione dei tiri. Molte società, e fra queste la petente, piuttosto che subire quel decreto sarebbero disposte a sciogliersi.

Laonde la Camera vede quanto sia d'urgenza che intervenga il potere legislativo ad impedire dei fatti che sarebbero fatali alla nazione, massimamente nelle circostanze in cui versiamo.

Egli è perciò che io prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza questa petizione. E mi riprometto che questa dichiarazione d'urgenza non sarà una parola vuota di significato, ma che la Commissione delle petizioni vorrà farsi carico di presentare questa petizione il più presto possibile alle deliberazioni della Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa petizione s'intenderà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).

MOLINARI. Avrei poi una preghiera da presentare all'onorevole presidente, ed è che la petizione, di cui ho fatto cenno, è corredata di una memoria stampata e destinata ad essere distribuita ai signori deputati onde i medesimi veggano quali potenti ragioni militano a favore della domanda. Quindi, poichè non mi consta che finora sia stata distribuita, prego il signor presidente che lo sia nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Sarà dato ordine che sia fatta questa distribuzione secondo il suo desiderio.

GRECO ANTONIO. Vorrei fare un'osservazione in risposta all'onorevole preopinante.

La Commissione delle petizioni esamina secondo l'ordine loro le petizioni che la Camera dichiara d'urgenza, e sia certo l'onorevole preopinante che quando verrà il turno della petizione della quale ha domandato l'urgenza, la medesima verrà riferita alla Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Spinelli dovendo sottoporsi a lunga e severa cura per ragione di malattia chiede un congedo di tre mesi.

(È accordato).

Il deputato Palomba per ragione di salute domanda un congedo di due mesi.

(È accordato).

Annunzio alla Camera che i deputati Crispi e Petruccelli hanno presentato un progetto di legge: esso farà il suo corso a senso dell'articolo 41 del regolamento.

PRESENTAZIONE DI TRE DISEGNI DI LEGGE: SCUOLA PER GL' INGEGNERI IN FERBARA; ISTITUTO TECNICO SUPERIORE IN MILANO; ISTITUTO CLINICO A NAPOLI.

AMARI, ministro per la pubblica istruzione. Domando la parola.

Ho l'onore di prosentare alla Camera tre progetti di legge che riguardano spese straordinarie già imposte in bilancio, e per le quali è necessaria una legge, sorpassando esse la somma di lire 30,000. Di essi uno riflette la spesa straordinaria di 50 mila lire a titolo di fondo per ispese di primo stabilimento dell'istituto tecnico superiore di Milano; un altro è relativo alla spesa straordinaria di lire 57 mila a titolo di fondo per ispese di primo stabilimento della scuola di applicazione per gl'ingegneri idraulici di Ferrara; il terzo riguarda la spesa straordinaria di lire 100 mila per la formazione dell'istituto clinico e delle scuole anatomiche della regia università di Napoli.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE: NUOVO CATASTO NEI COMUNI DI LUCCA E VIAREGGIO; CAUZIONE DEI PROCURATORI.

PRESIDENTE. Secondo reca l'ordine del giorno, si procede all'appello nominale pel rinnovamento della votazione per isquittinio segreto dei progetti di legge: Attuazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e di Viareggio; Abolizione dell'obbligo di prestare cauzione per l'esercizio della professione di procuratore.

(Segue la deposizione dei voti).

Risultamento della votazione sul disegno di legge per attuazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio:

| Presenti e votanti | ٠ | • | • | | | | 199 |
|----------------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| Maggioranza | | | | | | | 100 |
| Voti favorevoli | | | | | • | 179 | |
| Voti contrari | | | | • | • . | 20 | |
| (La Camera approva). | | | | | | | |

Risultamento della votazione sul disegno di legge per abolizione dell'obbligo di prestare cauzione per l'esercizio della professione di procuratore:

| Presenti e | votanti | | | | | 199 |
|-----------------|------------|--|--|--|-----|-----|
| Maggiora | nza | | | | | 100 |
| \mathbf{Voti} | favorevoli | | | | 174 | |
| \mathbf{Voti} | contrari | | | | 22 | |

(La Camera approva).

Il presidente del Consiglio ha la parola.

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL SIGNOR AN-TONIO BABBINI A COMMISSABIO BEGIO PER SO-STENEBE LA LEGGE SUL CONGUAGLIO DELL'IM-POSTA FONDIABIA.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un decreto con cui è nominato il signor Antonio Rabbini, commissario, per sostenere nel Parlamento il progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Mellana ha de-

posto vari documenti per parte del comune di San Giorgio Monferrato, relativi al progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, i quali, secondo la sua domanda, saranno uniti alla petizione già presentata da quel comune.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Avendomi due onorevoli deputati avvertito che avevano in pronto la relazione di elezioni, li pregherei di venire alla tribuna per riferirne.

L'onorevole deputato Canalis ha la parola.

canalis, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sopra l'elezione del collegio di Cuorgnè. Questo collegio è composto di 8 sezioni e di due sotto-sezioni. Gli elettori inscritti sono in numero di 2084. Al primo appello risposero 971 elettori, i quali ripartirono i loro voti nel modo seguente:

Il generale Ferdinando Pinelli ebbe voti 939, il generale Arnulfi ne ottenne 17; 7 voti andarono dispersi, 8 furono nulli: totale 971.

L'elezione seguì regolarmente e non vi sono reclami di sorta. Una sola osservazione venne fatta, ed è che mancava il verbale dell'ufficio provvisorio di una delle sezioni; ma tal cosa si ritiene affatto insignificante. Quindi coi 939 voti ottenuti, il signor generale Ferdinando Pinelli avendo riportato più del terzo dei suffragi degl'iscritti e più della metà di quelli dei votanti, venne proclamato deputato.

A nome dell'ufficio VII, io vi propongo la convalidazione dell'elezione del collegio di Cuorgnè nella persona del generale Ferdinando Pinelli.

PRESIDENTE. L'ufficio VII propone la convalidazione dell'elezione del generale Pinelli a deputato del collegio di Cuorgnè.

Se non vi sono opposizioni, quest'elezione s'intenderà approvata.

(È approvata).

COLOMBANI, relatore. A nome dell'ufficio VIII ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Verolanuova nella persona del conte Giovanni Battista Giustinian.

Il collegio di Verolanuova censta di tre sezioni. Gli elettori iscritti ascendono ad 893. Se ne presentarono al primo scrutinio 203, i quali ripartirono i loro voti nel modo seguente:

Al conte Giovanni Battista Giustinian 118, al generale Giuseppe Garibaldi 45, al conte Diogene Valotti 21; 10 voti andarono dispersi e 9 annullati.

Nessuno avendo ottenuto il numero di suffragi richiesto, si procedette allo scrutinio di ballottaggio.

In questo 321 furono i votanti. Il conte Giovanni Battista Giustinian ottenne voti 185, il generale Giuseppe Garibaldi 123; furono annullati 13 voti. L'ufficio centrale per conseguenza proclamò deputato il signor conte Giustinian, e l'ufficio VIII, a nome del quale riferisco, trovando regolare in tutto l'elezione, m'incarica di proporvene l'approvazione.

PRESIDENTE. L'ufficio VIII propone la convalidazione della elezione del signor conte Giustinian Giovanni Battista a deputato del collegio di Verolanuova.

Se non vi sono opposizioni, questa elezione s'intenderà approvata.

(È approvata).

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'ARRESTO IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

PRESIDENTE. Io debbo rivolgere alla Camera una preghiera in nome dell'umanità e della libertà personale.

L'ordine del giorno, secondo la vostra deliberazione, chiamerebbe anzi tutto il progetto di legge: « Conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria. » Vi verrebbe in secondo luogo il progetto di legge: « Arresto personale in materia civile e commerciale. »

Rammenta la Camera come questo secondo progetto già si trovasse da parecchi giorni proposto alla discussione prima della recente interruzione dei suoi lavori.

Questo progetto, a quanto mi parve, era generalmente inviso; non così per ragioni intrinseche al progetto medesimo, come più particolarmente per ragioni di opportunità.

Stavano però in esso tre salutari disposizioni, che ognuno desiderava di vedere il più presto possibile tradotte in legge, e sono coteste:

1º Il divieto dell'arresto convenzionale;

2º Ristretta la durata dell'arresto per legge concesso entro quei più angusti limiti pei quali, ferma questa garanzia della fede pubblica e dell'interesse dei creditori, si pregiudicasse il meno possibile ai naturali diritti della libertà personale;

3º Accordarsi il benefizio della presente legge altresì a coloro i quali si trovassero presentemente in arresto.

Quindi quegli stessi i quali avversavano la legge, o per sè o per ragioni di opportunità, proponevano essi medesimi vari emendamenti diretti ad ottenere sanciti sin d'ora i mentovati principii.

Frattanto mi pervenivano molte lettere e molte istanze da varie parti d'Italia, e segnatamente da individui i quali si trovano da lunghi anni in arresto per causa di debiti, onde io mantenessi all'ordine del giorno il proposto progetto.

Feci io, ciò stante, preghiera all'onorevole ministro guardasigilli, alla Commissione, ai vari deputati che avevano proposto gli emendamenti suddetti perchè volessero porsi in quest'accordo:

« Che, sospesa la discussione sul proposto progetto di legge, formolassero un nuovo progetto sostanzialmente ristretto alla sanzione dei tre principii suddetti. »

Lo ottenni dalla loro cortesia e benignità: si formulò quindi il progetto che fu testè distribuito.

Esso non ha nulla di nuovo; esso non contiene che quelle disposizioni, con più o meno estensione, che stavano negli articoli 1, 7 e 44 del precedente progetto.

Non parmi pertanto ch'egli sia per dar luogo a lunga discussione; il perchè io pregherei la Camera di volere, intervertendo l'ordine del giorno, ammetterlo per primo alle sue deliberazioni.

Vi ricordo, o signori, un antecedente di questa guisa: l'adozione della così detta legge Pica.

Quella era un'anticipazione di necessari rigori: questo è un sollecito omaggio ai sacri principii della libertà individuale e dell'umanità. Il perchè tanto più io confido che accoglierete la mia preghiera.

In questa fiducia do lettura del progetto:

- « Art. 1. Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale con legge uniforme per tutto il regno, avranno vigore le seguenti disposizioni:
- È vietato stipulare nelle convenzioni l'arresto personale.
- « Ne' casi in cui il magistrato, a termini di legge, dovrà o potrà pronunziare l'arresto personale, la durata del medesimo non potrà essere maggiore di due anni, nè minore di tre mesi. Il giudice nel fissarne la durata, estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione.
- « Art. 2. Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche a coloro che si trovassero detenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della medesima, computandosi a benefizio de' detenuti la durata dell'arresto sofferto.
- Art. 3. È derogato alle leggi vigenti nelle diverse parti d'Italia, in quanto siano contrarie alle presenti disposizioni. >

Io pregherei il Ministero e la Commissione di dichiarare se essi concordano colle dichiarazioni ed osservazioni da me testò fatte.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Per parte mia io le accetto pienamente.

PRESIDENTE. La Commissione non ha nulla a osservare?

MANCINI, relatore. La Commissione si associa volonterosa alle dichiarazioni del nostro onorevole presidente; anzi la sua maggioranza, come si vede, consente a fare per ora il sacrificio delle sue opinioni, da che, vedendo un così gran numero di oratori iscritti per parlare sulla legge della perequazione dell'imposta fondiaria, può prevedere che molti giorni trascorreranno prima che possa venire in discussione la legge sull'arresto personale.

Questa legge contiene non meno di 46 articoli, e molti oratori sono anche iscritti per parlare sulla medesima. La Commissione dichiara che s'intende naturalmente riservata la discussione sulla medesima dopo esaurita quella sulla perequazione fondiaria. La Commissione anzi, cessata l'urgenza, si riserva di rassegnare alla Camera un'appendice alla sua relazione, ed accetterà, a suo tempo, la più ampia discussione sul-

l'argomento, esaminando anche la questione fondamentale della convenienza di mantenere o di abolire l'arresto personale. In tal senso e con le esposte riserve, la Commissione ha aderito all'istanza autorevole del signor presidente ed al voto generale manifestato in molti paesi d'Italia, perchè, per ora, due articoli del progetto di legge, i quali non incontrano, nè possono incontrare difficoltà alcuna, vengano in via di somma urgenza separati dal resto della legge, e votati per rimandarsi senza indugio al Senato; poichè soltanto procedendo in questo modo, centinaia di vittime infelici, alcune delle quali in certe provincie d'Italia sono in prigione da 25 o 30 anni soltanto per debiti civili, potranno mercè questa deliberazione speciale della Camera, ricuperare la libertà, e si farà cessare un'antica e lamentata offesa a'sacri principii di giustizia e di umanità.

MELCHIORRE. Non vi taccio, o signori, che io sia stato commosso dalle calde parole, con le quali l'onorevole nostro presidente c'invitava a discutere d'urgenza, sotto forma di legge provvisoria, solo tre articoli del progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale, segnato in secondo luogo nell'attuale ordine del giorno. Bene avvisava l'onorevole nostro presidente che bisognava rendere testimonianza di sollecitudine alla libertà individuale di cui io credo che non mai Parlamento alcuno siasi mostrato meno che ardente propugnatore. E mi piace aggiungere che l'arresto personale come è ordinato nelle provincie meridionali ci ricordi una barbarie completamente in contraddizione colle idee di civiltà dei tempi nostri ed inaugurate dalla proclamazione della unità italiana.

Ma ciò non pertanto io ritengo che ogni deputato ha il dovere di rispettare la legge che il Parlamento ha votato e di rispettare i regolamenti che sono in vigore intorno alle materie sottoposte all'esame della Camera. Non cade dubbio che nel progettato disegno di legge consistente in quattro articoli si acchiudono i principii che sono stati consacrati nel progetto di legge che avrebbe dovuto essere discusso dopo lo schema di legge sulla perequazione del tributo fondiario, e che essi per evidente giustizia ed umanità non possono essere impugnati. Ma ciò non toglie che se la Camera per sorpresa venisse a discussione di questa legge noi verremmo ad offendere l'articolo 39 del regolamento, il quale prescrive che tutte le proposizioni di legge che vengono alla Camera dirette bisogna che siano inviate agli uffizi per essere ponderatamente discusse.

Ora, che questa sia una materia da trattarsi con seria ponderazione, non vi ha dubbio, imperocchè trattasi di libertà individuale che è a tutti carissima, anzi sacra; che se noi ci lasceremo vincere dalla seduzione degli argomenti che svolgeva ora l'onorevole presidente, di cui attestano la nobiltà del cuore e la levatura della mente, noi verremmo ad offendere il regolamento; e noi, signori, dobbiamo dar l'esempio pei primi di rispettarlo.

Se noi alle popolazioni italiane mostreremo col fatto che anche negli argomenti gravi rispettiamo le leggi e quello che noi abbiamo votato, l'unità d'Italia sarà incrollabile.

PRESIDENTE. Io credo che la Camera potrà rendermi questa giustizia, che nessuno più di me è sollecito dell'osservanza del regolamento.

Osservo però all'onorevole Melchiorre che questo non è un progetto nuovo, imperocchè, come ho già detto, i tre articoli di cui ho dato lettura non sono che l'articolo 1, 7 e 44 del progetto di legge dapprima proposto; ond'è che questo progetto è propriamente uno stralcio dell'antecedente progetto. Per modo che non si tratta di un progetto nuovo, ma dello stralcio di tre articoli di quel primo progetto, ossia di una legge provvisoria che conterrebbe intanto tre degli articoli del precedente progetto.

p'endes-reggio. Signor presidente, se anche si è stabilito, come molto opportuno, che ove si proponga un emendamento si manda alla Commissione, come ella vuole che, pretendendosi cosa di assai maggiore rilievo, non s'invii alla medesima? Non si tratta di meno che scegliere tre articoli da una legge che consta di parecchi articoli, e di essi soli comporsi tutta la legge; ciò, mi si permetta lo dica, è un improvvisare una legge. (Mormorio)

Ma sì! Mi volete forse dire che la legge resta la stessa, quando solamente si discutono tre articoli, ed essi faranno le veci di tutti gli altri? Questo credo che alcuno non può sostenerlo. Dunque è una legge nuova che si discute e delibera.

Signor presidente, ci sono di più molti emendamenti già stampati; tra gli altri ce n'è uno importantissimo dell'onorevole Panattoni, il quale non vedo qui nella Camera.

PRESIDENTE. Se ne può tener conto egualmente.

D'ONDES-REGGIO. Ma in questo modo essi vengono ad essere scartati. Se si mettono in discussione questi tre soli articoli, alcuni di quegli emendamenti non potranno più nemmeno venire in discussione.

Io in verità non so perchè si muova tanta difficoltà mentre si vuole così modificare la legge, che essa faccia il suo corso ordinario.

Certo nessuno in questa Camera mi vorrà accagionare che io non ami la libertà individuale, e che per questo io mi opponga alla immediata discussione di questa legge; è assai noto come io della libertà individuale sia propugnatore, ed in parecchie leggi assai ho qui combattuto contro molti che hanno voluto manometterla.

Se ora tutta la legge come sta non può discutersi, si discuterà dopo quella del conguaglio dell'imposta fondiaria, passeranno anco altri quindici giorni, ma allora saremo in grado di discutere seriamente e maturatamente, e non daremo questo esempio, di fare una legge così importante con una specie di precipitazione.

Prego quindi la Camera di rimandare questa discussione secondo l'ordine del giorno che è stabilito,

ed ove si persista a voler ridurre tutta la legge a tre articoli, che tale nuova proposta passi per i procedimenti ordinari.

MANCINI, relatore. Confesso di essere molto sorpreso delle difficoltà di ordine che senza fondamento si sono sollevate. Il rimprovero di sacrificare la giustizia intrinseca alla forma spesso fu diretto alle aule giudiziarie; chiudiamo a questo brutto pretesto le soglie delle assemblee legislative.

Ma qui possiamo mostrarci anche scrupolosi nella forma e giustificare compiutamente la proposta testè fatta dalla Commissione.

La legge sull'arresto personale si trova all'ordine del giorno di quest'oggi. Nell'ultima adunanza della Camera io presi la parola per chiedere che fosse in esso mantenuta la priorità d'ordine a questa legge; dappoichè quando la Camera deliberava che nel giorno 15 si discutesse la legge sull'imposta fondiaria, emise questo voto (e me ne appello alla buona fede di tutti i miei colleghi) nella persuasione che troverebbesi già discussa e votata quella sull'arresto personale. Nondimeno, siccome la Camera non si trovò in numero, presi la riserva di presentare di nuovo questa mozione al principio di questa seduta. Ed avrei insistito perchè la Camera si degnasse di discutere e votare tutto il progetto ed avesse mantenuta la sua priorità; dappoichè sarebbe poco conveniente che, dopo tre anni, una Camera che è stata operosissima, non avesse potuto trovare un sol giorno, a differenza del Senato, per decretare che cessi uno stato di cose che, in fine, gli stessi oppositori alla odierna proposta del nostro onorevole presidente, non dubitano di qualificare come reliquia di barbarie, ingiastizia, violazione dei principii di umanità.

Fu dunque l'onorevole nestro presidente che mirando a conciliare il pronto conseguimento di così giusto e pietoso scopo con l'economia dei lavori della Camera, e vedendo che l'unica divergenza che era nel seno della Commissione, tra la maggioranza sua e la minoranza, non cadeva punto sopra i principii della legge, ma sulla convenienza di far votare d'urgenza, per ora, soltanto due o tre articoli di questa legge votata dal Senato, per formare una legge provvisoria, riserbando la discussione plenaria della materia in occasione dell'esame del nuovo progetto di Codice civile; credè do vere adoperare quell'autorità conciliativa e moderatrice, che certamente gli appartiene nell'interesse del servizio stesso della Camera, e proporre alle due frazioni della Commissione ed al Ministero, che volessero porsi d'accordo, contentandosi di ottenere oggi dalla Camera un voto d'urgenza sopra quei soli due articoli del progetto, che tutti accettano, e che incontrar non possono oppositori, e così lasciassero intatto il progetto votato dal Senato, riserbandone la piena discussione dopo quella della legge sull'imposta fondiaria.

Di tal guisa venne a cessare la necessità di quella mia più radicale mozione, dalla quale perciò questa mattina mi sono astenuto, diretta a far precedere la

discussione, per quanto lunga, dell'intera legge sull'arresto personale a quella sulla perequazione dell'imposta fondiaria.

Un simile espediente è autorizzato dal regolamento, e la Camera lo ha già sanzionato col suo voto in una circostanza odiosa, come il presidente medesimo testè osservava; cioè, in occasione della legge sul brigantaggio. Allora, o signori, non si è sollevata questa difficoltà di forma; e lo stesso onorevole D'Ondes-Reggio, che si mostra oggi così tenero della interpretazione che egli vorrebbe dare al regolamento, allora fece valere obbiezioni ed argomenti di ben altra natura sul merito stesso della legge.

Nella tornata in cui era all'ordine del giorno la legge sul brigantaggio, che fece la Commissione parlamentare? Vide l'urgenza di non potere...

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

MANCINI, relatoreabbandonare una parte del paese senza certi provvedimenti eccezionali, a suo credere, necessari, e d'altronde l'impossibilità d'intraprendere nelle angustie del tempo una discussione la quale si annunziava lunga e tempestosa; ed allora quella Commissione non pensò di eccedere il suo mandato, separando pochi articoli da quel progetto di legge, anzi un maggior numero di articoli, se bene rammento, che quello degli articoli che oggi noi pure con l'identico metodo vi presentiamo, e proponendoli all'adozione provvisoria della Camera; allora, come oggi, questi pochi articoli formavano parte dell'intero progetto della Commissione, e perciò erano stati già esaminati dagli uffici, ed avevano subìto tutta quella preliminare disamina che l'argomento richiedesse. Ed allora la Camera col suo voto riconobbe, che secondo il suo regolamento quei pochi articoli potessero essere proposti anticipatamente e separatamente alla sua accettazione, come una parte provvisoria e di speciale urgenza della legge intera, cessando con ciò la necessità della immediata discussione della stessa intera legge, e riserbandosi ad altro tempo tutti i desideri di miglioramenti, tutte le proposte di emendamenti che potessero meritare favore ed accoglimento.

Si è anche detto che semplici emendamenti della legge, anche quando non costituissero un nuovo progetto di legge, dovessero prima almeno essere trasmessi allo studio ed alle deliberazioni della Commissione. Ma io debbo supporre che l'onorevole D'Ondes-Reggio non abbia letto gli emendamenti già proposti su questa legge dai deputati Panattoni e Cavour e da altri, da parecchi giorni posti a stampe e comunicati alla Commissione. E la Commissione precisamente avendo riconosciuto che quegli emendamenti non si riducevano ad altro se non a proporre che si scindessero e prelevassero dal progetto di legge i due o tre articoli che essa oggi presenta, dovè accorgersi che la proposta del nostro presidente in certa maniera interpretava, temperandola, l'opinione della minoranza della Commissione, che oggi tra noi è rappresentata dall'onorevole marchese di Cavour, non che quella

dei vari proponenti gli emendamenti, ed avendovi aderito il Ministero ed anche la maggioranza della Commissione con le innanzi dichiarate riserve, a ciò mossa da ragioni d'umanità e di suprema giustizia, parve sperabile che in tal modo ogni difficoltà fosse rimossa.

La Camera può dunque esser tranquilla che non è invitata a violare il suo regolamento, nè il suo presidente certamente le darebbe un tale esempio. Non le viene già presentato improvviso ed ignoto un nuovo progetto di legge, ma un piccol numero di articoli, che fanno parte dell'identico progetto di legge, già discusso negli uffici dopo la votazione fattane dal Senato, e già esaminato dalla Commissione.

Essa inoltre ebbe già comunicati a stampa gli emendamenti che hanno dato occasione alla sua odierna proposta conciliativa, consistente ne' tre articoli letti dal presidente.

La Commissione si lusinga che una discussione possa essere per ora evitata, dappoichè nessuno combatte i due principii che per ora trattasi unicamente di sanzionare. Non vi ha chi possa credere in commercio la libertà della persona e quindi legittimo l'arresto personale per convenzione, cioè la vendita della libertà, l'ultima forma della schiavitù umana nella società moderna.

Del pari è evidente per tutti che ripugna alla morale ed alla cristiana civiltà lasciar sussistere ancora un giorno solo nelle leggi di alcune provincie italiane uno spaventevole maximum di durata dell'arresto personale che può fino in certi casi eccedere i cinquanta anni, potendo un debitore rimanere in prigione dai ventun anni (ed anche prima per un minore commerciante) sino ai settanta, mentre chi forse ha commesso un omicidio o qualche altro atroce reato, può essere privato della libertà per minor tempo. Questa è tale enormità, tale aberrazione de' principii di rigorosa giustizia, tale dispregio dell'umana natura e dignità che la Camera non si mostrerà mai abbastanza sollecita ed impaziente di farla scomparire dalle legislazioni italiane che ne sono contaminate.

Del resto discuteremo più tardi l'intera legge, fra un mese o 15 giorni, appena i lavori della Camera lo permetteranno; ma, ripeto, la Commissione ha creduto di compiere un dovere, consentendo per ora al sacrificia delle sue opinioni per affrettare la sospirata riparazione di una grande ingiustizia; e spera di essere compensata di questo sacrificio dal favorevole voto della Camera sulla proposta.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha la parola.

p'ondes-reggio. Non mi oppongo affatto a che si discuta la legge, anzi rammento che questa legge nell'ordine del giorno precedente era messa la prima; io mi oppongo soltanto a che si discutano tre articoli e non tutta la legge. Quando fu della legge sul brigantaggio, io certamente di malo animo non mi opposi a quella riduzione degli articoli ed a quella improvvisa pro-

roga temporanea, che ha accennato l'onorevole Mancini. Ma ciò fu poichè si chiedeva la proroga come una indeclinabile necessità, ed io preferii che a precipizio piuttosto passasse una proroga provvisoria anzi che la legge definitiva, la quale ho giudicato e giudico ingiustissima.

L'onorevole Mancini ha detto che la legislazione esistente sull'arresto personale in materia civile è barbara. Io credo questa dichiarazione non l'abbia voluta fare per persuadere me di tale verità, poichè egli sa benissimo come io penso in questa questione da antico tempo. Io vorrei assolutamente abolito l'arresto personale in materia civile.

Ma noi, o signori, non possiamo continuamente dare quest'esempio di fare con tanta fretta delle leggi e di violare le disposizioni del regolamento della Camera, e talvolta anche le disposizioni dello Statuto. Se noi diamo i primi l'esempio di non osservare le leggi, non possiamo pretendere che i popoli le osservino.

Quindi io prego la Camera di far cessare una volta per sempre questi modi illegali e inconsulti nel far leggi.

Vogliamo discutere la legge come sta proposta? Io non mi oppongo punto; cominciamo tosto: ma il volere sopprimere i più degli articoli, lasciarne tre, fare quindi una legge nuova, improvvisare una legge, io certamente non acconsentirò mai.

PRESIDENTE. Chi è d'avviso che non si debba intervertire l'ordine del giorno, e perciò si abbia ad accogliere la proposta degli onorevoli Melchiorre e D'Ondes-Reggio, si alzi.

(La Camera non approva).

Si passa dunque a discutere la legge.

La discussione generale è aperta.

(Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli).

Faccio presente alla Camera che l'articolo primo sarebbe stato così riformato dalla Commissione:

- « Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale con legge uniforme per tutto il regno, avranno vigore le seguenti disposizioni:
- « È dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni.
- Nei casi in cui il magistrato, a termini di legge, dovrà o potrà pronunciare l'arresto personale, non potrà fissare al medesimo una durata maggiore di due anni; nè minore di tre mesi.
- « Il giudice, nel fissare la durata, estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione. »

più miti le legislazioni sull'arresto personale in materia civile e commerciale vigenti nelle varie provincie di Italia, arresto che io vorrei fosse abolito, perchè m'è sempre parso assurdo il mescolare le cose civili colle criminali. Se havvi truffa, si punisca la truffa, ma non è giusto che chi è di buona fede debba andare sottoposto a pena.

Non intendo dunque che di emendare la dizione di questo articolo 1°, che io propongo di dividere in tre, trattandosi di disposizioni che non hanno un intimo nesso.

Primieramente, che la legge che noi siamo per sancire sia una legge provvisoria, lo sappiamo tutti; ciò risulta dalla discussione: ma non è necessario dirlo nella legge stessa, perchè tale dichiarazione non avrebbe effetto di sorta, essendo bene inteso che le leggi tutte durano finchè non siano abrogate. Ora è viziosa quella legge che contiene parole inutili, se pure non mi faccio erroneo concetto del linguaggio legislativo.

Quanto alla proibizione di stipulare l'arresto personale, la locuzione che ci è stata letta dall'onorevole presidente è certamente migliore di quella che ci è stata distribuita stampata; tuttavia anche a quest'ultima mi pare preferibile quella che sto per proporre.

Finalmente quanto alla prima parte del terzo capoverso proposto dalla Commissione, dirò che se apro il Codice civile od altre leggi che siano bene compilate non vi trovo detto che il giudice debba pronunciare la sentenza in questo od in quel modo; vi trovo bensì stabiliti i diritti e i doveri dei cittadini, lasciando al giudice di applicare le sanzioni legislative.

Da queste osservazioni, che mi paiono di tutta evidenza per la loro semplicità, proviene la convenienza di riformare il progetto di legge, il quale vorrei fosse composto di cinque articoli, lasciando i due ultimi quali furono proposti dalla Commissione.

Ecco pertanto i tre che propongo di sostituire al primo:

- « Art. 1. L'arresto personale per cause civili e commerciali non durerà più di due anni, nè meno di tre mesi
- « Art. 2. Il giudice nel fissarne la durata estimerà le circostanze di fatto, ed il valore dell'obbligazione.
- « Art. 3. Ogni stipulazione d'arresto personale è nulla. »

Spero che non trattandosi che della dizione e dovendo premere alla Camera di adoperare un linguaggio quale si addice alla legge, essa farà buon viso ai nuei emendamenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Michelini di trasmettere i suoi emendamenti alla Commissione, e intanto la invito di dare intorno ad essi il suo parere.

MANCINI, relatore. Non è negli usi della Camera che si propongano modificazioni le quali non cadono punto sulla sostanza, e neppure sulla forma e la compilazione di un articolo di legge, soprattutto quando la proposta variante risponda meno alla proprietà giuridica del linguaggio.

L'onorevole Michelini vorrebbe al primo alinea proposto dalla Commissione sostituire la formola: « La stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni è nulla. »

Or ecco i motivi pei quali non potrebbe la Commis-

sione accogliere tale formola ed abbandonare la sua prima proposta.

La dichiarazione di nullità evidentemente non potrebbe riferirsi che alle convenzioni future, perciocchè la legge che vieta una determinata stipulazione, nulla dispone intorno a quelle che anteriormente ebbero luogo sotto l'impero di una legge che le permetteva. Piuttosto allorchè una legge riconosce che certe stipulazioni sono contrarie agli eterni principii del diritto naturale, ed invadono la sfera de'diritti inviolabili ed inalienabili dell'uomo, come sarebbe la convenzione di chi si vendesse schiavo d'un altro uomo, con maggior proprietà adopererà la formola che simili convenzioni sono e rimangono senza effetto; imperocchè siano esse passate, o future, la legge non riconosce in loro la virtù di produrre efficacia obbligatoria.

Sembrò adunque alla Commissione preferibile questa formola, e perciò appunto, abbandonata la sua stessa prima redazione colla quale si vietava di stipulare l'arresto personale, essa credè più conveniente sostituirle quest'altra: « È dichiarata senz'effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni. »

A confermarla in tale avviso concorse la considerazione che ad alcuni sembrò non potersi vietare quella stipulazione nelle materie in cui la legge stessa permettesse o imponesse al giudice di pronunciare l'arresto personale; la stipulazione in tal caso potendo essere supertiua ed inutile, ma non potendo riguardarsi nulla.

Invece allorchè la legge si limita a dichiarare senza effetto quella stipulazione, si esprime in modo affatto proprio, dappoichè anche nella materia in cui l'arresto personale è autorizzato o prescritto, se pur si venisse a stipularlo, l'effetto nascerebbe bensì dalla legge, ma la convenzione di per sè rimarrebbe destituita di effetto.

All'altra osservazione dell'onorevole Michelini, che, cioè, non vi è ragione per esprimere nella legge che la legge è provvisoria, rispondo ciò nella legge non leggersi veramente, ma soltanto la riserva che non solo nel nuovo Codice civile, ma anche con altre leggi speciali intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale, potrà provvedersi in modo uniforme per tutte le provincie del regno d'Italia.

Non parendo pertanto fondate le obbiezioni dell'onorevole Michelini, la Commissione crede dover mantenere la sua formola, sperando che l'onorevole Michelini vorrà egli medesimo accedervi.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Michelini se persiste nella sua proposta.

MICHELINI. Persisto perchè non sono persuaso delle ragioni del ministro.

PRESIDENTE. Domando se gli emendamenti del deputato Michelini sono appoggiati.

(Non sono appoggiati).

BESTELLI. Io desidererei un mero schiarimento dal signor ministro guardasigilli o dal relatore della Commissione.

Trovo che la dizione ultima sostituita dalla Commissione a quella che troviamo stampata nell'articolo primo ha migliorato la legge, togliendo un dubbio che altrimenti avrebbe potuto elevarsi nell'applicazione di quest'articolo primo; trovo per altro opportuno di fare una dichiarazione che vorrei fosse confermata dal signor ministro guardasigilli o dal relatore della Commissione, la dichiarazione, cioè, che con quest'articolo primo non s'intende derogare a quelle disposizioni di legge che stabiliscono come durata massima dell'arresto un tempo minore dei due anni a cui fa riferimento l'articolo primo: per il che, se in qualche parte d'Italia esistesse la legge che non permette, per esempio, l'arresto personale al di là di un anno, questa disposizione deve ritenersi ferma e punto non derogata dall'articolo primo di questa legge.

In secondo luogo, amo che sia fatta la dichiarazione che quando pure un giudice avesse decretato l'arresto per tre mesi, che sarebbe il minimo stabilito da questo articolo 1°, pure sarebbe ben inteso che ove una legge ammetta che, o per volontà del creditore o comunque altrimenti quest'arresto possa cessare anche prima, non debba questa cessazione trovare ostacolo nella disposizione dell'articolo primo che stiamo discutendo.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io non credo che possa muoversi dubbio intorno alla seconda delle osservazioni messe innanzi dall'onorevole Restelli. La legge che ora è in discussione contiene tre disposizioni che erano nel progetto stato dapprima votato dal Senato. Queste tre disposizioni fissano tre principii generali i quali non possono derogare alle disposizioni speciali esistenti nelle varie provincie d'Italia. Egli è pertanto manifesto che, sebbene la legge stabilisca un termine della durata dell'arresto personale non maggiore di due anni, nè minore di tre mesi, quando alcuno si trovasse arrestato, potrebbe uscire di carcere in tutti quei modi nei quali secondo le speciali leggi l'uscita dal carcere sarebbe consentita ed autorizzata. Se dopo alquanti giorni egli avrà pagato il suo debito, o se il creditore medesimo consente che il suo debitore esca di carcere, la legge non può arrecare impedimento a che questo avvenga.

In quanto al primo punto però io debbo dichiarare che, presentando questa legge intorno all'arresto personale, il Governo intendeva a due scopi: quello di far cadere alcune legislazioni le quali erano in urto coi principii dell'odierna civiltà, e quello di provvedere in modo uniforme intorno a questa materia così importante e così diversamente trattata dalle varie legislazioni d'Italia. E quando si fu a determinare la durata dell'arresto, si ebbe bene in pensiero che, mentre in alcune provincie questa durata era lunghissima ed eccessiva, in altre era tenue, e minore anche di quella stabilita da questa legge; ma si ebbe cura di determinare un massimo ed un minimo il quale dava facoltà ai magistrati di ciascuna provincia di applicare la legge secondo i principii che prima erano

usati, a tenore delle disposizioni delle leggi precedenti, senza però incorrere nella violazione della nuova legge.

Io credo che tutti i paesi nei quali si è usato finora d'applicare per l'arresto personale una durata non maggiore d'un anno, non avranno nessun aggravio da questa legge, la quale permette al magistrato di quella provincia l'uso delle leggi precedenti, senza portare una regola varia e diversa fin d'ora nelle legislazioni delle varie provincie.

BESTELLI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RESTELLI. L'ultima opinione emessa dall'onorevole guardasigilli porta a ritenere che, pubblicata questa legge, il giudice potrebbe stabilire per l'arresto una durata fino al massimo dei due anni ad onta che a durata minore sia stabilita la durata massima dell'arresto dalla legge vigente nella provincia dove il giudice abbia decretato l'arresto.

Ora questo io non posso ammettere nè per lo spirito della legge, nè in applicazione delle disposizioni dei tre articoli che la compongono.

La questione è grave e su di essa richiamo l'attenzione della Camera. Quando si dice in fine dell'articolo che ora stiamo esaminando, che il giudice nel fissare la durata dell'arresto estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione, può elevarsi il dubbio se un giudice, dietro la considerazione appunto del valore dell'obbligazione o delle circostanze del fatto, sia autorizzato a prolungare fino a due anni l'arresto che indipendentemente da questa legge non potrebbe accordare che per una durata minore.

Or bene, io dico che ciò non può ammettersi, ed ammettendolo si turberebbe l'economia delle leggi vigenti in questa materia che pur si vogliono rispettare fino a che non possiamo avere una legge organica sull'arresto personale.

Evidentemente quando si dice al giudice: pesate le circostanze del fatto che possono aver condotto all'arresto, si presuppone che la legge determini i criteri per apprezzare tali circostanze; ora, se come in Lombardia, per esempio, non si dà arresto che come modo d'esecuzione, come volete dare al giudice l'arbitrio di valutare le circostanze estranee alla procedura esecutiva, e senza stabilire alcun criterio dare autorità al giudice di protrarre fino a due anni l'arresto personale?

Di più, non credo che stia nello spirito della legge provvisoria che ci si propone, di aggravare la condizione de' debitori in confronto di quella che è loro fatta dalle leggi che tuttora li reggono.

Del resto, io credo che la retta applicazione dell'articolo 3° contraddica all'opinione espressa dall'onorevole ministro guardasigilli.

Coll'articolo 3º diffatti viene derogato a ciò che è contrario alle presenti disposizioni di legge. Ora, dappoichè coll'articolo 1º non si stabilisce che il maximum

di due anni per la durata dell'arresto che può ordinare un giudice, questo giudice non contravviene a questa disposizione, applicando la legge locale che limita tale durata a tempo minore. Se il giudice, applicando la legge locale, non decreta che l'arresto di un anno, non contravviene certo alla legge che in massima autorizza due anni.

È in questi sensi che vorrei fosse data dichiarazione conforme dall'onorevole ministro guardasigilli.

DI CAVOUR. Le osservazioni dell'onorevole Restelli non sono destituite di peso; ma io credo che non ha ben colto il pensiero della Commissione.

L'intendimento della Commissione è conciliativo. Fu suo intento il fare sì che la portata di quest'alinea della legge fosse questa; che cioè non si potesse andare oltre i due anni in nessun caso in tutta l'Italia. Epperò in quella parte del regno in cui vi è un limite di un anno si conservasse tal termine, cioè si fissasse ad un anno. Quest'alinea deve essere interpretato unicamente in beneficio dell'arrestato, e non deve mai aggravare la sua posizione. Questo risulta specialmente nell'emendamento che io aveva presentato alla Camera, e che fu stampato e distribuito fin dal 30 gennaio, e che esprimeva tale concetto in modo ancor più chiaro. Però quelli che avevano proposto emendamenti si riunirono alla Commissione, la quale avendo fatto ad essi concessioni, essi alla loro volta fecero alla Giunta sacrificio di una parte delle loro opinioni in guisa che si convenne nell'adottare questa dicitura.

Parmi del resto che anche in questo modo ben chiaro rimanga essere statuito dalla legge che non possa la detenzione essere maggiore di due anni in qualunque parte d'Italia. In quelle provincie poi in cui non era ammesso che lo spazio di un anno di arresto, non si allargherà questo termine, ma rimarrà fissato ad un anno solo.

Se l'onorevole Restelli crede dover spiegare più chiaramente la cosa, non incontrerà difficoltà per parte della Commissione. Nostro concetto è quello di fare una legge di umanità, e di lasclare fuori di discussione tutti quel punti difficili che si tratteranno allorchè si discuterà poi la legge intiera, la quale ritornerà forse in dibattimento da qui a due o tre mesi.

Per queste ragioni io penso che il concetto che esprimo è il senso letterale, il senso grammaticale della legge; se però l'onorevole Restelli per maggior chiarezza indicasse un'altra redazione, mantenendo però il concetto che fu ammesso, il quale fece cessare le discrepanze esistenti tra la maggioranza e la minoranza della Commissione, ritengo che questa non avrebbe difficoltà di accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Restelli di dichiarare se si accontenta di questa dichiarazione o se intende proporre un emendamento.

BESTELLI. Io mi accontenterei ben volentieri delle dichiarazioni fatte dall'onorevole deputato Di Cavour a nome della Commissione, se tale fosse anche l'opinione espressa dall'onorevole guardasigilli, ma siccome c'è

contraddizione tra le dichiarazioni dell'uno e quelle dell'altro, così sono costretto di nuovo a rivolgermi al signor ministro, e pregarlo di darmi spiegazioni più esplicite, conformi a quelle che a me sembrano le più giuste.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Il Governo, presentando questo progetto di legge, ebbe in mira, e non poteva avere uno scopo diverso, di unificare intorno a questo punto importantissimo le legislazioni varie dei diversi Stati d'Italia. L'arresto personale in alcune parti del regno aveva una durata che poteva dirsi infinita, poteva durare dieci, venti, trenta, e quarant'anni; in alcune provincie durava cinque anni, ed in alcune altre non si poteva ordinare l'arresto personale che per un solo anno.

Innanzi a questo stato di cose, che poteva fare il Governo? Quale era il concetto a cui doveva attenersi? Prendere una misura comune, stabilire la durata per l'arresto personale uguale per tutte le provincie italiane. Parmi sarebbe stata cosa strana consentire che in una provincia un creditore avesse potuto tenere il suo debitore in arresto per uno spazio di tempo, ed in altre provincie per uno spazio minore o maggiroe; certamente a questa disuguaglianza non si sarebbe acquietata nessuna mente, nessuna coscienza.

Ma nello stabilire questa misura comune, doveva il Governo ancora tenere conto delle differenze preesistenti; ridurre la lunghezza enorme dell'arresto personale che era in alcune provincie, accorciare la durata media, e prendendo una misura meglio corrispondente a quella adottata dalle legislazioni che trattavano questa materia con maggior riguardo alla libertà, pareva il debito del legislatore.

A questo temperamento fu pensato di potersi giungere, e molto facilmente, quando si stabiliva un massimo ed un minimo; un minimo non minore di tre mesi, un massimo non maggiore di due anni.

Quale sarà la conseguenza della durata dell'arresto personale così sanzionato dalla legge?

Mi sembra evidente che nelle antiche provincie non vi sarà un arresto personale di cinque anni; nelle provincie napoletane e siciliane non vi sarà un arresto di dieci, di venti, di trent'anni; nella Lombardia, io sono certo, non vi sarà un arresto personale maggiore di quello che le leggi di quel paese consentivano, perchè è naturale, è ovvio, che i giudici adusati all'opinione che l'arresto personale non avesse una durata maggiore, non permetteranno la durata dell'arresto per un tempo maggiore di quello che erano già costumati di decretarlo.

Così mi pare che la legge risponda al bisogno essenziale ed importante di non ammettere una differenza ed una disuguaglianza intorno all'arresto personale nelle varie provincie; e d'altronde lascia in facoltà ai giudici di ciascuna provincia di tener conto delle consuetudini precedenti e delle leggi peculiari.

MICHELINI. Non giungo a farmi un esatto concetto dell'ultima dichiarazione del signor ministro della giu-

stizia. Ne approvo le conclusioni, cioè che continuino a rimanere in vigore le leggi che in alcune parti d'Italia stabiliscono il massimo della durata dell'arresto personale per un tempo minore di due anni, le quali conclusioni sono conformi al desiderio del deputato Restelli, a quel desiderio che lo indusse a muovere la sua interpellanza, ma non so comprendere come tali conclusioni siano il corollario del suo discorso in cui ci ha parlato di unificare la legislazione circa l'arresto personale, di eguaglianza della legislazione medesima, le quali cose sono inconciliabili colla continuazione di leggi dissimili da quella che ora facciamo.

Del resto lasciamo stare tutte queste dichiarazioni. le quali a nulla giovano, ancorchè avessero quella chiarezza, della quale sono prive. I giudici che dovranno interpretare questa legge per applicarla ai casi che occorreranno, non ricercheranno quali siano circa di essa le opinioni di questo o di quell'altro deputato, e nemmeno di questo o di quell'altro ministro, perchè non sono i singoli deputati che facciano le leggi, ma tutta la Camera, anzi tutto il Parlamento. Ora le parole del Parlamento si trovano nelle leggi e non altrove, non in bocca ai singoli deputati. Il testo della legge adunque debb'essere ed è realmente l'unica norma del magistrato. Ed io sono persuaso che se avvenisse che il ministro della giustizia dovesse col tempo interpretare come magistrato le leggi, non seguiterebbe altra norma. Se vedesse che la genuina interpretazione di una legge desunta dai termini con cui è concepita. fosse diversa dall'interpretazione ch'egli le dava in questo recinto come deputato o come ministro, ripudierebbe quest'ultima interpretazione per attenersi alla prima. Così farebbe certamente l'onorevole Pisanelli, perchè sarebbe magistrato illuminato e coscienzioso.

Mandiamo dunque a monte tutte queste dichiarazioni, e veniamo al dubbio mosso dal deputato Restelli.

Nelle parti d'Italia, come nella Lombardia, in cui la durata massima dell'arresto personale non è che di un anno, potrà estendersi, sancita che sia questa legge, a due anni?

Non lo vuole il deputato Restelli, non lo voglio io, nessuno lo vuole. Vediamo dunque se questa legge dice il contrario, perchè se il contrario dicesse, non bastando dichiarazioni, bisognerebbe ricorrere ad emendamenti.

In sostanza la risoluzione del dubbio dipende dal sapere se la legge lombarda sull'arresto personale continuerà a rimanere in vigore. Ora io credo che non si possa dubitare che continuerà. Infatti nell'articolo ultimo di questa legge si dice: « È derogato alle leggi vigenti nelle diverse parti d'Italia, in quanto sieno contrarie alle presenti disposizioni. » Ora le leggi che fissano la durata dell'arresto ad oltre due anni sono contrarie alla presente, la quale la limita a due anni, non quelle per le quali la durata è minore di due anni. Dunque non sono abrogate queste ultime leggi; dunque non è necessario verun emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura alla Camera di un emenmento proposto dall'onorevole Sineo, il quale consisterebbe nel ridurre l'arresto ad un anno invece di due, come è portato dal progetto.

sineo. Io faccio la mia proposta nel desiderio di torre di mezzo la questione eccitata dall'onorevole Restelli. Se però la discussione dovesse continuare, io ritirerei il mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io voleva fare la medesima proposta, quindi rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Continui l'onorevole Sineo.

sineo. Io credo che basterà pel debitore la minaccia di un anno di carcere. Mi pare che la Camera è disposta a adottare in questa materia idee di progresso. Facciamo un passo di più di quello che la Commissione ei ha proposto: adottiamo la legislazione più mite, e con questo la questione è finita. Del resto se si lascia il testo come sta scritto, sono inevitabili, a mio avviso, le conseguenze temute dall'onorevole Restelli.

Le semplici spiegazioni date nel seno della Camera non possono modificare il testo. Quando noi diciamo che il giudice potrà condannare a due anni di carcere, e più aggiungiamo che è derogato a tutte le leggi contrarie, è evidente che togliamo il divieto al giudice di infliggere tal pena per più di un anno. La via più breve è dunque quella somministrata dal mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavour ha chiesto la parola su questo argomento?

DI CAVOUB. Sì, contro questo emendamento.

Io penso che il principio adottato dalla Camera per questa discussione è quello di non provvedere che per le cose essenziali ed urgenti.

Ora il cambiamento che l'onorevole Sineo propone, e che l'impulso del cuore ci porterebbe tutti ad accettare, io temo che sia per produrre un cattivo effetto, almeno in queste provincie. Conviene pensare che con questa legge noi diminuiamo già la pena da cinque a due anni, e che si tratta qui di una grave disposizione, la quale potrebbe aprire l'adito ad abusi, mentre la sola manifestazione del timore che ve ne sorgano può già essere cosa assai dannosa al commercio.

Forse da qui ad un mese verrà in discussione la legge intera, e noi allora provvederemo a ciò; ma per ora, che non abbiamo avuto gran tempo a rifletterci, acconsentendo a maggiori larghezze, in modo da far quasi pensare ai baisers d'amourette, si potrebbero forse compromettere gravi interessi.

Per me mantengo la proposta che si fece in via conciliativa, mentre vi erano alcuni che volevano fissare il maximum a tre anni, altri a cinque. Si fece questa transazione dopo lunga discussione, ed una gran parte delle cose che ha detto l'onorevole D'Ondes-Reggio sarebbero forse applicabili a questo voto che si darebbe sotto l'influenza di un sentimento generoso, ma forse un poco imprudente.

Vi sono delle cose in cui il legislatore deve fare vio-

lenza a sè stesso per non seguire l'impeto del proprio cuore, perchè gl'impeti del cuore soventi, e tanto più nella confezione delle leggi, sono pericolosi, conducono a gravi inconvenienti.

Per tutte queste ragioni io sono d'avviso che si debba mantenere com'è l'articolo proposto dalla Commissione

SANGUINETTI. Io aveva rinunziato alla parola, ma dacehè l'onorevole deputato Di Cavour è sorto a combattere l'emendamento proposto dall'onorevole Sineo, io mi credo in debito di fargli una breve risposta.

Tanto la Commissione, quanto il Ministero, come coloro che hanno parlato tacciarono di uso barbarico il carcere in materia civile; tutti hanno detto: diminuiamo questa barbarie, e per diminuirla riducono il carcere ad anni due.

Posto dunque che, secondo i veri principii della legislazione, quest'uso sia barbaro, io dico, temperiamo, per quanto è possibile, questa barbarie.

S'incontrano diverse legislazioni: a Napoli il tempo era indefinito, poteva durare anche cinquant'anni; nella Lombardia invece abbiamo il maximum d'un anno. Ora, io dico, per alleviare le provincie napoletane di questo uso barbarico, per alleviare le provincie piemontesi, che avevano un maximum di cinque anni, come potremo noi, in via di conciliazione, dire alla Lombardia: voi avrete un anno di più? Questo non mi pare che sia logico. Io credo che sarebbe molto bene, giacchè non si vuole addirittura abolire il carcere in materia civile, il prendere almeno per maximum il tempo minore, ossia quello portato dalla legislazione lombarda.

Quindi io credo che si debba accogliere l'emendamento Sineo. Nè mi rattengono le ragioni messe avanti dall'onorevole Cavour, il quale diceva che un cospicuo negoziante gli ha dimostrato che questa diminuzione da cinque a due anni era già soverchia, che il commercio forse ne avrebbe sofferto. Ma io dico che la Lombardia è una regione commerciale quanto lo possano essere le antiche provincie, e che quivi il commercio ha prosperato e prospera; come pure ha prosperato in provincie nelle quali il carcere in materia commerciale non esiste affatto. Dunque io non saprei vedere come la maggior durata del carcere in materia commerciale abbia relazione colla prosperità del commercio.

Perciò io credo che dobbiamo attenerci al sistema più mite e che, volendo portare un rimedio, dobbiamo adottare il maximum della legge lombarda, perchè per far bene ad una provincia, non possiamo far male ad un'altra.

L'unico sistema ch'io ritengo più plausibile e più conveniente in questa materia è quello d'accettare la legislazione lombarda, e dire quindi in quest'articolo che il carcere in materia civile non potrà eccedere la durata d'un anno.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io non intendo entrare nella discussione dell'emendamento proposto dall'onorevole Sineo. Confido tra non guari

sarà discussa la legge intiera, e allora potrà manifestarsi qualunque opinione, un'opinione anche più larga; allora sarà il tempo opportuno per una discussione ampia intorno a questo argomento.

Ma io prego la Camera di considerare per qual ragione noi ci troviamo in questo punto di aver intervertito il nostro ordine del giorno, ed esser venuti a discorrere dell'arresto personale.

È un suggerimento pratico, e questo suggerimento stesso io credo che debba determinare la Camera a passar innanzi senz'altri indugi, senz'altra discussione, alla votazione su questo progetto di legge.

Questo progetto era presentato al Senato, ove, dopo avere incontrato difficoltà, venne accolto; e in esso si stabilì la durata dell'arresto personale nel modo come è oggi presentato a'voti della Camera.

Ebbene, signori, noi abbiamo interrotto il corso di un'altra legge per chiamare sollecitamente l'attenzione della Camera sopra questi articoli e procacciare una votazione spedita confidando che, essendo quei medesimi già votati dal Senato, non avrebbero incontrato ostacolo in quel Consesso, e così si sarebbe conseguito un gran vantaggio, quale è quello di far uscire dalle prigioni delle provincie siciliane e napoletane alcuni debitori che vi sono sostenuti da molti anni, e pei quali ogni animo generoso non può non provare un sentimento di pietà profonda. Questo sentimento non potrebbe essere contrastato dalle maggiori larghezze, dai maggiori desiderii che si vengono manifestando: e queste maggiori larghezze e questi maggiori desiderii hanno dato luogo all'osservazione intorno alla legislazione della Lombardia.

Ma io prego gli oncrevoli Sineo e Sanguinetti di por mente che, se si volesse pigliar per modello la legislazione più mite di una provincia italiana, non sarebbe neppur quella di Lombardia, poichè vi sono provincie in cui il carcere non si può decretare per più di sei mesi.

Ma ora dobbiamo considerare che si tratta di una disposizione provvisoria la quale alleggerisca alcune sofferenze riputate da tutti non sopportabili, senza recar nocumento ad altre disposizioni, poichè mi pare evidente che la latitudine che è stabilita nella legge dà agio a tutti i sentimenti locali di potersi sviluppare innanzi alla legge senza contrasto alcuno. Attenendosi ora a questo provvedimento, resta pago il sentimento generoso di coloro che l'invocano e conseguito lo scopo fondamentale della legge.

SINEO. Ritiro il mio emendamento.

RESTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RESTELLI. Una dichiarazione debbo fare alla Camera.

Se si fosse posto ai voti l'emendamento Sineo, io lo avrei votato; essendo stato ritirato, non è più questione di questa proposta, che, quando fosse stata accettata, avrebbe perfettamente raggiunto lo scopo della dichiarazione della quale ho parlato.

Ad ogni modo io persisto con piena persuasione nell'opinione da me espressa, che è conforme a quella della Commissione, che, cioè, per la retta applicazione di questa legge, e specialmente dell'articolo 3, devono essere rispettate e tenute in vigore le leggi locali che stabilissero la durata dell'arresto in un tempo minore di due anni.

(I deputati Orsetti e Giustinian prestano giuramento).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Le disposizioni di questa legge sono applicabili anche a coloro che si trovassero detenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della medesima, computandosi a benefizio de' detenuti la durata dell'arresto sofferto. »

CAMERINI. Credo che quest'articolo lasci qualche cosa a desiderare in ordine alla sua redazione.

Si dice nell'ultimo alinea che sarà computato a benefizio dei detenuti l'arresto sofferto, e intanto nell'articolo testè approvato dalla Camera si dice che la durata dell'arresto non potrà essere maggiore di due anni, nè minore di tre mesi, e si stabilisce di più che il giudice nel fissare la durata estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione. Ora rimane a sapere, se in beneficio del detenuto sarà guardato rispettivamente a tre mesi o a due anni, al minimo od al massimo. La redazione dell'articolo fa supporre che si tratti del massimo, ma non credo che la Commissione ed il Ministero abbiano potuto avere quest'idea, in quanto che il primo articolo dice che il giudice può estimare le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione; e sarebbe ingiusto tener fermo per tutti i casi quella misura che solo tiensi proporzionata ai casi più gravi. Può darsi il caso che taluno sia andato soggetto all'arresto personale per una minima somma e con circostanze le quali meriterebbero l'indulgenza del giudice. Costui, se è colto da questa legge in sul cominciar dell'arresto, potrà stare in carcere anche quasi due altri anni. mentre con circostanze anche più gravi non sarebbe stato condannato che a tre mesi o poco più di

Ad ogni modo desidero che sia determinato chiaramente che cosa s'intende con quest'articolo, e che cosa possa farsi a benefizio di quelli che si trovano in carcere, e quale la misura dello scomputo del sofferto arresto.

MANCINI, relatore. È facile somministrare lo schiarimento richiesto dall'onorevole Camerini.

Nel primo articolo della legge è contemplato l'ufficio che il giudice eserciterà allorchè dovrà pronunziare le condanne all'arresto personale. In tal caso gli si dà una latitudine tra i limiti di un maximum e di un minimum stabiliti dalla legge e gli si prescrive di proporzionare, secondo la sua prudente estimazione, dentro questa latitudine la durata dell'arresto non solamente al valore dell'obbligazione, come il Codice di

commercio Albertino e qualche altro attualmente dispongono, ma eziandio alle circostanze più o meno gravi ed odiose del fatto.

Invece l'articolo successivo si occupa non più di sentenze future, ma di sentenze già pronunziate, giacchè si applica ai condannati e detenuti; quindi una sentenza di condanna deve esistere sia per coloro che stanno già in carcere, sia per coloro che ne sono già colpiti, benchè su di essi non sia ancora stata messa ad esecuzione.

Or bene: quale effetto produce l'articolo 2? Questo solo che, rispetto agl'individui i quali si trovino condannati per un tempo minore di due anni, naturalmente l'articolo non ha alcuna applicazione; ma se la durata della condanna racchiusa nel giudicato fosse maggiore, in un caso solo potrebbesi infrangere l'autorità della cosa giudicata, cioè quando ella consacri un'aperta violazione dei diritti naturali, e stenda la mano su ciò che ormai dichiarasi sottratto all'autorità dei legislatori e de'giudici della terra, e che rappresenta la sfera de' diritti inviolabili dell'umana personalità.

Fino a che il giudicato non ecceda un tal limite, manca ogni titolo e ragione per non farlo eseguire, e per attribuire alla legge un'azione retroattiva. Le condanne pertanto saranno ridotte a due anni, cioè al maximum legale; e se anche in ciò la legge è retroattiva, è retroattiva non in odio, ma in favore, come nelle vere materie penali, e lo è per reintegrare l'osservanza dei grandi principii che nella legislazione anteriore si erano violati.

Confido che l'onorevole Camerini dietro queste spiegazioni possa riconoscere come l'articolo 2° sia applicabile anche a tutte le condanne anteriori alla pubblicazione della legge, nel senso che tutti coloro i quali trovandosi in arresto abbiano esaurito i due anni, o a misura che li esauriranno, contandoli dal giorno in cui l'arresto è cominciato, godranno della benefica applicazione di questa disposizione, e ricupereranno la liberta.

CAMEBINI. Domando la parola.

Se le spiegazioni dell'onorevole relatore...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Scusi un momento: se ella non si contenta di questa spiegazione, la pregherei di proporre un emendamento, altrimenti la discussione diventerebbe affatto accademica.

CAMERINI. È appunto per fare una proposta che io domando la parola. Non l'ho fatto prima, perchè ho sperato che la Commissione entrerebbe facilmente nelle mie idee.

Avrei desiderato di persuadermi delle ragioni esposte dall'onorevole relatore, perchè la parola dell'onorevole Mancini ha molto peso sull'animo mio, ma debbo confessare questa volta di non essere affatto contento delle ragioni ch'egli ha addotte.

Egli m'insegna che nelle legislazioni vigenti nelle diverse parti d'Italia è ammessa la stipulazione dell'arresto personale. In qualche provincia l'arresto può durar sino a 70 anni d'età, in qualche altra può estendersi a cinque anni, ed in talune altre è stabilito al disotto dei due anni. Con questa legge noi non rispettiamo certamente quel giudicato, mentre veniamo a restringere a due anni la pena.

Dippiù la legge entra anche prima a modificare i giudicati. Per esempio, nel citato articolo si dice essere vietato stipulare nelle convenzioni la clausola dell'arresto personale. Ritenendo che le convenzioni nelle quali era stipulato l'arresto personale, in virtù di questa legge restino senza effetto, dimodochè coloro che fossero arrestati in forza di convenzione siano liberati immediatamente, vediamo quali sarebbero le conseguenze. Quelle certamente di una modifica di una condanna motivata da una obbligazione, ed emessa in una sentenza, cioè di un vero giudicato.

Non è vero, diceva, che mercè questa legge non si tocchi nulla al passato; io trovo che non si tratta di rendere retroattiva la legge, ma di togliere alla medesima autorità in ciò che si riconosce ingiusto ed illegale.

Ciò stante, poichè sono stretto a presentare un emendamento, domando che si determini in modo chiaro che la durata dell'arresto sofferto si computi a sei mesi; dichiarandosi con questo esaurita qualunque condanna.

Ciò stante, mantengo la mia proposta, e se pur non abbia ad incontrar favore, avrà giovato sempre a far sparire, mediante opportune spiegazioni, ogni ambiguità o dubbio, de'quali abbonda la legge che viene in proposta.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei l'onorevole deputato Camerini ad avvertire che egli ragiona del caso in cui sia già intervenuta una sentenza, la quale, secondo il suo concetto, avrebbe condannato un debitore ad un arresto indefinito; ora sottentra la nuova legge colla quale si dichiara che l'arresto non può avere una durata maggiore di due anni.

Qual tempo vorrete computare? Due anni.

Se egli è stato arrestato ieri non avrà più di due anni. Ma l'onorevole deputato Camerini dice: secondo la nuova legge non sono più immancabilmente due anni; il giudice ha una latitudine, dimodochè avrebbe potuto applicare anche solo tre mesi.

Ma ciò non importa: i giudicati non si possono toccare, e se l'idea dell'onorevole Camerini potesse essere accettata, quale sarebbe la conseguenza? Quella di rifare tutti i giudizi di coloro che sono carcerati, per esaminare da capo se per le circostanze del fatto o per il valore dell'obbligazione essi avessero potuto essere condannati ad un termine minore.

A me pare che costoro, in virtù della nuova legge, acquistano un beneficio molto notevole, in quanto che essendo condannati al carcere in alcune parti a cinque anni, in altre ad un tempo indefinito, con essa vien stabilito nessuno poter essere sostenuto in carcere più di due anni.

In quanto alla valutazione delle cause dell'arresto, evidentemente vi è il giudizio dei giudici che non può essere rifatto. Senza dubbio poi, quando trattisi di arresti i quali dipendano da una convenzione, siccome la legge dichiara espressamente che nessuna convenzione può avere effetto per la stipulazione dell'arresto personale, evidentemente, qualora questa legge andasse in vigore dal giorno d'oggi, porterebbe come conseguenza la liberazione di tutti i carcerati di questa specie.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Camerini sia appoggiato.

(Non è appoggiato).

Metto dunque ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

« Art. 3. È derogato alle leggi vigenti nelle diverse parti d'Italia, in quanto siano contrarie alle presenti disposizioni. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Prego i signori deputati a volersi recare ai loro posti.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FON-DIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: conguaglio provvisorio dell'imposta fendiaria.

L'onorevole Boggio ha chiesto la parola per una mozione d'ordine: insiste nella sua domanda?

BOGGIO. Insisto.

PRESIDENTE. Ha la parola per una mozione d'ordine. BOGGIO. La proposta che io intendo fare alla Camera è, a mio modo di vedere, una vera mozione d'ordine. Con essa infatti non si domanda alla Camera una deliberazione sulla legge, nè la sua reiezione, nè il suo rinvio alle calende greche, ma puramente e semplicemente si chiede un aggiornamento che quasi quasi si può dire già ottenuto di fatto, perchè basta all'esaurimento dello scopo al quale tende la mia mozione che quest'aggiornamento cominci oggi per finire alla seduta di domani.

La mia mozione d'ordine consiste nel pregare la Camera a voler consentire che, prima che si proceda oltre nella discussione del progetto così detto di conguaglio dell'imposta fondiaria, quale è presentato dal Ministero e dalla Commissione, si preghi la Commissione medesima a preoccuparsi di una proposta e riferire sopra di essa. Questa proposta tenderebbe ad evitare che si apra e si continui la discussione sopra un riparto regionale, perchè una discussione d'imposta che abbia per base la risurrezione delle regioni politiche, io credo che sin d'ora, o se non nel presente immediato, pur troppo in un avvenire non remoto, sarà causa di mali funestissimi all'unità politica d'Italia. (Rumori a sinistra)

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Boggio, io non posso riconoscere in ciò una mozione d'ordine. Per mozione d'ordine io intendo quella che desume la sua ragione d'essere ed i suoi argomenti da circostanze esteriori, non quella che desume i suoi argomenti dal tenore della legge.

Ora appunto dalle ultime sue parole io comprendo che ella appoggia la sua proposta al tenore della legge della quale si tratta, ed alle conseguenze, che secondo lei, la medesima potrebbe produrre. Conseguentemente chi si facesse a combatterla, dovrebbe egli pure entrare nel merito della legge, e dimostrare a sua volta, ch'essa non trae seco le conseguenze a cui l'onorevole deputato Boggio accenna.

Egli è evidente perciò che, all'occasione dell'incidente da lei sollevato, si verrebbe a trattare il merito della legge.

Io debbo mantenere tutte le iscrizioni secondo l'ordine in cui si sono prese e come stanno, avvegnachè ad esse sole si appartiene la discussione sul merito.

Non credo quindi, per le ragioni anzidette, che la proposta dell'onorevole Boggio vesta veramente il carattere d'una mozione d'ordine; credo invece abbia tratto al merito, e che perciò il regolamento e la giustizia mi vietino di concedergli la parola per isvolgere questa che egli chiama una mozione d'ordine, ma che in sostanza sarebbe una proposta indiretta di rigetto, o quanto meno di riforma del progetto posto in discussione. (Segni d'approvazione)

mocero. Dappoiche tale è l'opinione del signor presidente, io non insisterò più oltre, tanto più che ciò che io voleva dire l'ho già detto. Starò pago pertanto a domandare che sia comunicato alla Commissione il progetto che ora presento, per venire poi a suo tempo discusso in seno alla Camera. In questa guisa io credo avere raggiunto lo scopo che mi era proposto, perchè avrò fatto quanto era in me per evitare una discussione che temo possa essere causa di gravi danni politici, surrogando cioè una proposta che provvede al bisogno delle finanze, senza danno della giustizia, e senza mettere in pericolo la concordia.

PRESIDENTE. In quanto a questa proposta, credo che non c'è difficoltà.

Piacciale di passare le carte alla Commissione, ed il di lei progetto fara il suo corso.

La discussione generale è aperta.

Il primo che è inscritto è l'onorevole deputato Molfino.

Voci. A domani!

MOLFINO. Io dimanderei per cortesia alla Camera di rinviare la discussione a domani.

Voci. Sì! sì! A domani!

Dal banco dei ministri. Non sono che le cinque! Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Vedendo che la Camera è disposta a concedere quello che l'onorevole Molfino domanda, rinvio la discussione a domani.

minghetti, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera il rendiconto dei lavori eseguiti a tutto il mese di ottobre 1863 per la formazione del catasto delle antiche provincie di terraferma, secondo il disposto dell'articolo 38 della legge 4 giugno 1855.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro per le finanze della presentazione di questo documento.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione del progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi. — Istanza del deputato Nisco sopra una petizione relativa ad una sovrimposta sul contributo fondiario, e osservazioni del ministro per le finanze Minghetti e del deputato Romano G. — Relazione sul bilancio delle spese straordinarie del 1864. — Presentazione di due disegni di legge: provvedimenti a favore di postiglioni congedati; modificazioni alla legge 5 maggio 1862 sulle poste. — Convalidamento di una elezione — Relazione su quella di Paola — Proposizione sospensiva su quella di Paola, dei deputati Greco A. e Cursio, oppugnata dai deputati Massari e Conti, relatore. — Appello nominale. — Convalidamento di quell'elezione, e di altre — Dichiarazioni dei deputati Colombani e Sanguinetti, relatore, circa la nomina di un uffizio elettorale ad acclamazione. — Relazione sul disegno di legge per la cessione al municipio di Palermo di un terreno già occupato dai gesuiti. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Discorso del deputato Molfino contro il progetto — Discorso del deputato Briganti-Bellini B. intorno al medesimo. — Interpellanza del deputato Sineo sulla condizione dei prigionieri italiani nelle provincie confederate degli Stati Uniti di America, e risposta del ministro per gli affari esteri Visconti-Venosta. — Si riprende la discussione sull'imposta fondiaria — Discorso del deputato Sella in merito del progetto, e annunzio di una controproposta.

La seduta è aperta alle ore 1 112 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9696. Le Giunte municipali di San Giorgio, Montemagno, Penango e Frassinello, fanno adesione alla petizione sporta dal Consiglio comunale di Casale Monferrato contro la proposta perequazione dell'imposta fondiaria.

9697. Diecinove proprietari di Nocilia (in Terra d'Otranto), reclamano contro l'abusiva interpretazione dell'articolo 113 della legge 23 ottobre 1853 fatta da quel

municipio, accrescendo in modo eccessivo la sovrimposta sul contributo fondiario.

9698. Il municipio di Carmagnola trasmette alcuni emendamenti che vorrebbe introdotti nel progetto di conguaglio dell'imposta fondiaria onde rendere il medesimo più consentaneo colle norme della giustizia e dell'equità.

9699. Le Giunte municipali di Boscomarengo e di Frugarolo fanno istanza perchè venga decretata la cessazione dell'imposta fondiaria.

9700. La Giunta municipale di Asti, a nome dell'intiero circondario, ricorre contro la proposta perequazione dell'imposta fondiaria.